



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

IL DIRETTORE GENERALE

Alla **Direzione Generale per le Valutazioni e  
le Autorizzazioni Ambientali**

SEDE

[dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

**OGGETTO: ID-VIP 3066 – Valutazione Ambientale Strategica del “Piano di gestione della Riserva naturale statale del Litorale romano” - Avvio consultazione ai sensi dell’art. 13, comma 5, e art. 14 del d. lgs. n. 152/2006.**

Con riferimento all’oggetto si premette:

- Con nota prot. 37/CR/00/00 l 14/7/2015 del Commissario *ad acta* per il Piano di Gestione della RNS del Litorale Romano veniva avviata la procedura di V.A.S. dello stesso Piano di gestione.
- Con nota prot. DVA-2015-19139 del 21/7/2015 la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali convocava l’Autorità procedente, le altre Direzioni generali del Ministero e la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS ad un incontro relativo alla fase di *scoping* della suddetta procedura di V.A.S.
- Nel corso del suddetto incontro questa Direzione, come da verbale dello stesso, ha chiesto di affrontare alcuni aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, ed, in particolare, il primo titolato *“Piano di gestione e regolamento della R.N.S. – strumenti di governo del territorio”*.
- Le osservazioni proposte al riguardo dalla Direzione PNM sono state recepite e riportate nel Parere n. 1997 del 26/02/2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, ed in esse, in sintesi, si sottolinea come fosse *«necessaria una più chiara esposizione di quanto formulato nel Rapporto Preliminare nel riferimento alla L. 394/1991, nelle affermazioni sulla mera “natura gestionale” del Piano “non in grado di sopperire alla mancanza di norme urbanistiche del territorio della Riserva”. Inoltre, potrà essere riesaminata anche la previsione di zonizzazione della R.N.S. “Litorale Romano” e i criteri di zonizzazione riportati nel documento»*.

Tanto richiamato, si rileva che quanto già riportato alle pagine 7-8 del Rapporto Preliminare di *scoping*, oggetto delle citate osservazioni della C.T. V.I.A., viene ribadito pressoché testualmente

Divisione II  
Sez. V  
DM//GC  
0657223400  
[martino.diego@minambiente.it](mailto:martino.diego@minambiente.it)

Il Dirigente  
dott. Antonio Maturani  
0657228364  
[maturani.antonio@minambiente.it](mailto:maturani.antonio@minambiente.it)

a pag. 7 della “Relazione Generale di Piano e Regolamento del Piano di Gestione della R.N.S.”: «A tale riguardo si vuole qui segnalare due aspetti importanti: I Piani dei parchi, come stabilito dal comma 7 dell’art. 12 della 394/91, sostituiscono a ogni livello, i piani territoriali o urbanistici; al contrario, il Piano di gestione non si sostituisce di per sé agli altri strumenti di pianificazione che interessano il territorio della Riserva, ma ovviamente contiene precisi vincoli ambientali, anch’essi pienamente vigenti. A tale riguardo si fa osservare che il Comune di Roma tratta il territorio ricompreso nei confini della Riserva analogamente ai territori facenti parte dei Parchi e delle Riserve regionali, rimandando le scelte di pianificazione all’approvazione dei relativi Piani, nel nostro caso del Piano di Gestione (cfr. NTA del PRG Comune di Roma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 12/02/2008, art.69).

*Il territorio della Riserva, per dimensioni, con i suoi quasi 16.000 ha, e per caratteristiche ambientali ed ecosistemiche, è caratterizzato da un mosaico di ambienti e funzioni strutturanti. Tali specificità avvicinano la Riserva alle caratteristiche proprie dei parchi nazionali e regionali. Pertanto, come sarà meglio illustrato nel seguito, si ritiene di non poter rinunciare a un’articolazione del territorio della Riserva in aree tra loro omogenee e diversificate; ma, tale articolazione, al fine di non ingenerare equivoci circa l’eventuale valenza urbanistica del piano, non sarà riferita alle zone definite dall’art. 12 della 394/91 (A, B, C, D), bensì alle aree individuate dal Decreto Istitutivo della Riserva del 29/03/1996 (aree tipo 1 caratterizzate da ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione; aree tipo 2 caratterizzate prevalentemente da ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo 1 ovvero, destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico).»*

Al riguardo, si evidenzia:

- 1) l’art. 17 della legge quadro sulle aree protette n. 394/91 specifica che il Regolamento attuativo delle riserve naturali statali è «emanato secondo i principi contenuti nell’articolo 11 della presente legge», ovvero secondo gli stessi principi che informano il Regolamento del Parco, ed è proprio questo - e non il Piano del Parco - che, come il Regolamento attuativo della Riserva - e non il suo Piano di Gestione - «disciplina in particolare: a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti».
- 2) inoltre, l’art. 11, comma 6, della stessa legge n. 394/91, stabilisce che il Regolamento del Parco, e quindi il Regolamento attuativo della Riserva informato agli stessi principi, «acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»; ovvero il Regolamento attuativo della Riserva - come il Regolamento del Parco - “prevale” sui regolamenti comunali, anche quelli edilizi ed urbanistici, non potendo, dunque, che confermarsi che esso ne abbia la stessa sostanza.
- 3) infine, l’art. 13, comma 1, della legge n. 394/91 stabilisce con chiarezza che «Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco» e che esso «verifica la conformità tra le

*disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento»; risulta evidente che, attraverso il nulla osta, l'Organismo di Gestione dell'area protetta esprime competenze in materia edilizia, anche verificando la conformità degli interventi edilizi agli indirizzi generali emanati con il Piano che indubitabilmente estrinsecano, nell'ambito vasto della Riserva, valenza territoriale ed urbanistica (analogamente è avvenuto ed avviene, in assenza di piano di gestione, con il parere vincolante espresso dalla Commissione di riserva su tutti gli interventi e le opere da realizzarsi all'interno della Riserva per la verifica del rispetto della disciplina di tutela provvisoria vigente).*

Alla luce di quanto evidenziato, non può che ribadirsi che un Piano di gestione di una Riserva naturale statale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 17 della legge n. 394/91, costituisce uno strumento pianificatorio la cui valenza è anche urbanistica in quanto esso esprime scelte ed indirizzi direttivi che, allo scopo di perseguire il raggiungimento delle finalità istitutive dell'area protetta, finiscono necessariamente con l'incidere sul territorio della Riserva, mentre al Regolamento attuativo, strettamente connesso al Piano di gestione, la stessa legge, rimette l'estrinsecazione in termini disciplinari delle previsioni dello stesso.

### **Valenza urbanistica del PdG**

Si osserva che il presupposto della valenza “non urbanistica” del Piano di gestione della R.N.S., indicato anche in questa versione e oggetto di osservazione nel parere CTVIA, comporta una serie di incongruenze, in particolare del Regolamento attuativo, rispetto ai contenuti della legge n. 394/91 che di seguito si riportano.

- Pg. 210: *«la disciplina degli usi, attribuita alla concorrente competenza degli strumenti urbanistici comunali e del PdG, deve essere prevista in apposita sezione dei PRG comunali.»*; ovvero si sostiene che la materia urbanistica ed edilizia sia di competenza “concorrente” fra PRG e PdG: non si rende chiaro dunque che la disciplina del PdG “prevale” su quella dei PRG comunali in quanto espressione delle competenze esclusive dello Stato in materia ambientale, sovraordinate alla disciplina urbanistica ed edilizia di competenza concorrente fra Stato ed Enti Locali.

- Pg. 210: *«Il parere sugli usi ammessi nelle aree e negli immobili interni alla Riserva sono acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione dei piani regolatori.»*; ovvero pare che l'Organismo di Gestione della Riserva possa pronunciarsi in sede di formazione dei piani regolatori comunali solo in merito alle destinazioni d'uso di aree e immobili, e non è chiara la competenza ad esprimersi, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 394/91, su *«interventi, impianti ed opere»*.

Qualora il PRG preveda un intervento non contemplato dal PdG è chiaro invece che dovrà esserne accertata la compatibilità da parte dell'Organismo di Gestione che, in caso di parere non favorevole non recepito dal PRG, ha la potestà di non rilasciare il nulla osta al momento della realizzazione.

- Pg. 210: *«In tutte le aree della Riserva, se non diversamente specificato, sono vietate: (...) qualsiasi intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione ed edificazione, se non espressamente previsti da Piani Urbanistici vigenti e conformi alle misure di salvaguardia di cui al Decreto Istitutivo, o progetti di infrastrutture specificatamente autorizzati dall'Ente Gestore, compatibili con le finalità istitutive della Riserva»*. Si osserva che tale previsione fa salvi gli “interventi” - di modificazione del territorio o di ulteriore

urbanizzazione ed edificazione - in quanto previsti da Piani urbanistici vigenti, richiedendone la conformità alle (sole) misure di salvaguardia del decreto istitutivo, che hanno invece valenza provvisoria proprio in attesa dell'approvazione del piano di gestione; in tal modo si rinuncia ad un contenuto caratterizzante il PdG e il Regolamento che è quello di definire le scelte gestionali e individuare gli interventi e la loro disciplina con esse compatibili.

In ogni caso deve chiarirsi che tutti gli interventi da realizzarsi nella R.N.S devono essere sottoposti per il nulla osta dell'OdG e che è in quella sede che si stabilisce la conformità al PdG e al Regolamento attuativo o alle misure di salvaguardia.

- Pg. 215: *«I Piani Urbanistici Comunali possono prevedere ulteriori specifiche e limitazioni agli interventi ed alle destinazioni d'uso consentiti, in relazione a studi e/o valutazioni sull'impatto sulle componenti ambientali e sull'assetto paesaggistico»*. Tale possibilità può condividersi solo prevedendo proceduralmente che i Comuni, qualora vogliano introdurre varianti alle destinazioni d'uso o alla disciplina degli interventi, li sottopongano per il nulla osta dell'Organismo di Gestione che valuterà, non solo alla luce di “*studi e/o valutazioni sull'impatto sulle componenti ambientali e sull'assetto paesaggistico*” ma anche delle pertinenti forme di valutazione ambientale (Valutazione di incidenza, V.A.S.).

Si sottolinea che lo stesso concetto espresso a pagina 215 è anticipato, con riferimento all'Ambito agricolo e alle aree di Tipo 1, a pg. 210: *«I Piani Urbanistici Comunali possono prevedere ulteriori specifiche e limitazioni agli interventi consentiti, con particolare riferimento agli interventi che possono comportare maggiori pressioni sull'ambiente e sull'assetto paesaggistico. Sono consentiti inoltre, sempre previa autorizzazione dell'EdG della Riserva, interventi miranti alla riqualificazione ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree e dei beni culturali ed ambientali e interventi di realizzazione/ampliamento di strutture di supporto alla fruizione del patrimonio ambientale e storico-culturale, compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree, con particolari tipologie costruttive che garantiscano migliori prestazioni energetiche/ambientali e di qualità architettonica.»*

Semberebbe che le varianti alle destinazioni d'uso e gli interventi, qui espressamente qualificati come maggiormente impattanti ambientalmente e paesaggisticamente, siano sottoposti ad autorizzazione dell'OdG, come stabilito per gli interventi miranti alla riqualificazione ed alla conservazione; deve essere chiarito che l'OdG mantiene ferma attraverso il rilascio del nullaosta la competenza a verificare che quanto proposto dai PRG sia effettivamente più restrittivo rispetto alle previsioni di Piano di gestione e Regolamento attuativo.

- Pg 215: *«Negli strumenti urbanistici comunali possono essere previste nuove destinazioni d'uso se compatibili con gli interventi consentiti e se non comportano maggiori impatti sull'ambiente e sull'assetto paesaggistico circostante.»* (...) *“i Piani Urbanistici comunali potranno prevedere cambi di destinazione d'uso da agricolo a residenziale di una quota-parte dell'edilizia rurale delle aziende agricole.»* In entrambi i passaggi pare configurarsi una procedura in cui il Comune ha la potestà di prevedere nuove destinazioni d'uso, non facendosi riferimento alcuno alla richiesta del nulla osta all'OdG della Riserva, o alla conformità di queste al PdG.

Il PdG ha la funzione di “gestire” il territorio della Riserva prevedendo “*interventi, impianti e opere*”, disciplinando “*tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti*”, al fine di



assicurare le finalità di tutela e impedire impatti ambientali significativi, quali potrebbero verificarsi, ad esempio, con il cambiamento della destinazione d'uso di un edificio agricolo. In tal senso, è nel PdG che devono stabilirsi le discipline edilizie per le diverse zone della Riserva ed è all'Organismo di Gestione che permane in capo, attraverso il nulla osta, la verifica della conformità ad esso di ogni intervento, opera o impianto.

- Pg. 222: *«Negli strumenti urbanistici comunali possono essere previste nuove destinazioni d'uso se compatibili con gli interventi consentiti e se non comportano maggiori impatti sull'ambiente e sull'assetto paesaggistico circostante. Possono altresì prevedere premialità per cambi di destinazione d'uso associate ad interventi di riqualificazione finalizzati a migliorare la qualità architettonica/paesaggistica e le prestazioni energetiche/ambientali degli edifici.»* Come per quanto previsto per l'Ambito agricolo di cui sopra anche per quello Insediativo ai Comuni si riserva la possibilità di prevedere nuove destinazioni d'uso per gli edifici prescindendo dalla richiesta di nulla osta all'OdG della Riserva. Si conferma anche per tale previsione quanto rappresentato al punto precedente.

- Pg. 237: *«Entro 3 anni dall'adozione del Piano e relativo Regolamento della Riserva, i Comuni di Roma e Fiumicino adeguano i propri strumenti di pianificazione alle previsioni in essi contenute.»*

La legge quadro n. 394/91 stabilisce, all'art. 12, comma 8, che *«Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati»*, e all'art. 11, comma 6, che *«il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.»*

La previsione di cui si tratta procrastina i termini di legge e dunque si pone in contrasto con essa, non comprendendosene, tra l'altro, la *ratio*, a meno di non dover presumere che sia il consentire l'applicazione dei meccanismi di variante ai PRG previsti dal PdG per come all'esame.

- Pg. 237: *«Nell'arco temporale tra l'adozione del Piano e relativo Regolamento e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione da parte dei Comuni, le disposizioni in essi contenute prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla loro applicazione.»* Valgono le considerazioni di cui al punto precedente circa i termini di legge che stabiliscono l'immediata vigenza del Piano e l'efficacia del Regolamento a 90 giorni dalla sua pubblicazione.

## **Ridefinizione della zonizzazione di PdG**

Conseguenza del rilevato mancato recepimento delle osservazioni del Parere della C.T.V.I.A., è che il PdG conserva un'articolazione della zonizzazione quale quella dettata dalle misure di salvaguardia del Decreto istitutivo della Riserva 29 marzo 1996 (Tipo 1 e Tipo 2), aspetto che era stato consigliato di riconsiderare richiamando quanto previsto per la zonizzazione del Piano del Parco all'art. 12, comma 2, della legge n. 394/91.

Il PdG attualmente in consultazione di V.A.S., infatti, organizza le sue previsioni su di un doppio binario: da una parte, mantiene la suddivisione in aree di Tipo 1 e Tipo 2, dall'altra introduce diversi Ambiti Tematico/Territoriali (insediativo, agricolo, costiero; ecc.), precisando a pg. 99

della Relazione Generale, par. 7.1 *«Il riconoscimento cartografico di tali Ambiti non necessariamente porta a sovrapporli esattamente con le Aree di Tipo 1 o di Tipo 2 riconosciute dal Decreto Istitutivo, ma rappresenterà sicuramente gli elementi di territorio della Riserva del Litorale che, per posizione, estensione, connettività, specificità sono più direttamente funzionali al raggiungimento degli Obiettivi istitutivi.»*

Tale non perfetta sovrapposizione, diversamente dalla finalità posta a base della scelta effettuata, determina, in un territorio caratterizzato da significative pressioni antropiche, un livello di incertezza delle previsioni che appare indebolire la possibilità di un'efficace tutela ambientale.

La scelta fatta dal PdG, nel tentativo di superare *«l'approccio della zonizzazione classico basato principalmente sull'indirizzo modulato in base al grado di tutela, prediligendo l'approccio basato sulle unità omogenee per struttura e funzione,»* non pare garantire, nel concreto, il rispetto di *«quanto stabilito dal Decreto Istitutivo relativamente agli obblighi e divieti cui attenersi nelle Aree di tipo 1 e 2.»*

Emerge la difficoltà di individuare con precisione le diverse aree sottoposte ai diversi regimi di tutela, anche a pg. 153 della Relazione Generale, par. 7.5: *«Gli indirizzi specifici per l'ambito insediativo non sono definiti sulla base di unità di gestione, in quanto gli elementi che costituiscono questo ambito non hanno carattere areale, ma per il loro carattere di frammentazione e dispersione sul territorio, sono individuabili in quanto elementi puntuali. Tuttavia alcuni di essi più facilmente identificabili sono stati raggruppati in Sistemi, talvolta appartenenti ad altri ambiti (in particolare quello agricolo), per i quali valgono di volta in volta gli indirizzi specifici dell'unità di gestione di appartenenza. In caso di contrasto tra gli indirizzi di carattere generale dell'Ambito insediativo e quelli specifici dei Sistemi di appartenenza e delle Unità di gestione, prevalgono le indicazioni di carattere più specifico.»*

Dunque, attraverso questo tipo di zonizzazione le previsioni dettate per i “Sistemi”, in termini di divieti assoluti, vengono contraddette da quelle dettate per le singole “Unità di gestione”, che stabiliscono deroghe a tali divieti, sicché il PdG lascia spazio ad ampie eccezioni rispetto alle caratteristiche e alla norme previste per le zone di Tipo 1 e di tipo 2 attualmente vigenti.

Stante questa scelta pianificatoria è necessaria una adeguata cartografia che individui con chiarezza quali siano i confini degli Ambiti territoriali, quanta parte di essi ricada in area di Tipo 1 e quanta parte in area di Tipo 2, e che si provveda ad una revisione puntuale del PdG coerente tra le previsioni per “Ambiti tematico/territoriali” ed “Unità di gestione” e tra questi e le aree di Tipo 1 e 2. Detta revisione è necessaria affinché nel Regolamento attuativo sia stabilito in modo coerente e completo, la disciplina delle attività consentite, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge n. 394/91.

## **Contenuti di sviluppo socio-economico**

La legge n. 394/91 non prevede la redazione di un piano di sviluppo socio economico delle Riserve naturali statali (previsti nel caso dei Parchi Nazionali), ed, in generale, il PdG dovrebbe essere centrato sulla cura degli aspetti naturalistici.

Purtuttavia, si segnala che la finalità pianificatoria del PdG non comporta per la sua funzione l'allegazione di schede di progetto e pertanto tale allegazione è ultronea rispetto al contenuto necessario del piano e che l'approvazione dello stesso piano non comporta l'approvazione delle

schede di progetto allegate, in quanto i progetti devono essere sottoposti all'iter d'approvazione previsto dalla legge, comprensivo, oltre che del previo nulla osta dell'OdG, delle pertinenti forme di valutazione d'incidenza e di valutazione d'impatto ambientale e strategica, ove necessarie.

D'altra parte le schede progettuali allegate non sono valutate nel Rapporto Ambientale di VAS e nell'inclusa valutazione d'incidenza che riguardano i soli obiettivi generali di gestione.

Quanto rappresentato vale ulteriormente per le schede di progetto che riguardano le aree archeologiche di Portus e Porto di Traiano, Scavi Ostia Antica, Necropoli di Porto, Museo delle Navi Romane, Villa di Plinio, Villa delle Colonnacce.

## Attività agricola

Il PdG sceglie di promuovere la diversificazione dell'attività agricola all'interno della Riserva, nel cosiddetto Ambito Agricolo, consentendo in esso in sostanza tutte le destinazioni d'uso (*“escluse quelle insalubri e moleste”*), la realizzazione di strutture ed infrastrutture, nonché la trasformazione a fini residenziali di quota parte dell'edilizia rurale e contemplando, in area di Tipo 2, nel caso di zone produttive e per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e delle attività zootecniche, l'ampliamento delle volumetrie.

Al riguardo, rammentando che tra le finalità della Riserva è espressamente individuata la tutela del paesaggio agricolo romano, e tenendo conto che in questi anni sono intervenuti significativi cambiamenti territoriali ai margini del territorio della Riserva con la creazione di nuovi quartieri di edilizia residenziale, appare importante che il PdG definisca limiti certi all'attività edilizia qualificando, in coerenza col DM istitutivo della Riserva, le aree Tipo 1 come *«caratterizzate da ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;»* e quelle di tipo 2 come *«caratterizzate prevalentemente da ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo 1 ovvero, destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico.»*. In assenza di tali chiari indirizzi, la stessa finalità che il PdG si prefigge non viene attuata.

## Impianti sportivi

Il Regolamento attuativo prevede che, nelle aree di Tipo 2, riferite all'Ambito Agricolo, si possa autorizzare la costruzione di *“servizi pubblici”* ed *“impianti sportivi”* anche *“in variante agli strumenti urbanistici vigenti”*. Nel merito, il PdG consente, relativamente agli impianti sportivi in area di Tipo 2, *«la realizzazione di nuove strutture per i servizi strettamente indispensabili alla loro fruizione o per la messa a norma (servizi igienici, magazzini, spogliatoi)»*, ma il Regolamento proposto amplia questa previsione in deroga individuando, all'art. 4, comma 2, la seguente disciplina: *«Eventuali nuove edificazioni o trasformazioni potranno essere autorizzate, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, se finalizzate (...) alla realizzazione di servizi pubblici o impianti sportivi prioritariamente (ma non esclusivamente) a servizio dei nuclei abitati limitrofi»*. Queste previsioni sembrano indirizzate a favorire la conversione, anche parziale, delle aziende agricole ad attività sportive in genere, che non può non comportare impatti sull'ambiente ed il paesaggio naturale di cui si sarebbe dovuto dar conto nel Rapporto Ambientale, in particolare per quanto riguarda il consumo ulteriore di suolo e la frammentazione degli habitat naturali di cui al DPR 357/97, ed in contraddizione con l'obiettivo indicato dallo

stesso piano di gestione e che è espressa finalità dell'istituzione della Riserva, della tutela del paesaggio agricolo romano.

### **Ciclabilità**

Nella zona di Tipo 1, posta lungo le rive del Tevere, il PdG prevede la costruzione di due ponti ciclabili non contemplati da altri strumenti pianificatori (non sembra infatti che il PdG recepisca tale previsione dai PRG di Roma o Fiumicino). La previsione del potenziamento della rete delle piste ciclabili attualmente esistenti, in termini di riqualificazione e di nuovi tracciati (“*modeste varianti*”), pur condivisibile ai fini della valorizzazione del territorio e dello sviluppo di una mobilità dolce, impone una valutazione degli impatti rispetto alla frammentazione degli ecosistemi ed in specifico di quelli ripariali che ospitano habitat di estrema fragilità e di grande valore ambientale, attraverso l'espletamento della valutazione di incidenza e della VAS sui progetti.

### **Campeggio**

Il DM istitutivo della Riserva vieta il campeggio al di fuori delle aree attrezzate, il Regolamento attuativo prevede che possa essere consentita la realizzazione di «*attendamenti temporanei all'aperto*», «*al di fuori delle aree di Tipo 1*» e «*solo qualora organizzati per finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali, da parte di enti o associazioni che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari*». Il Regolamento attuativo consente anche il “*campeggio di transito*” di camper, autocaravan e caravan «*nelle aree attrezzate individuate con apposita segnaletica dall'Organismo di Gestione*».

Occorre che il PdG individui sia le aree destinate ai soli “*attendamenti temporanei all'aperto*”, sia le aree attrezzate per il “*campeggio di transito*” mediante un'apposita cartografia.

Deve altresì notarsi che i campeggi preesistenti nella Riserva si trovano in area di Tipo 1 e che, in particolare la previsione dell'articolo 5, comma 8, del Regolamento attuativo che richiede la sola verifica del non superamento della capacità massima di carico di cui alla lettera p), appare non sufficientemente adeguata alle problematiche in concreto presenti per cui ad integrazione dovrebbe essere individuati criteri per la valutazione della sostenibilità ambientale degli insediamenti.

Analoga osservazione si formula in merito alla possibilità di autorizzare agricampeggi: anche in questo caso per una adeguata valutazione sulla loro sostenibilità ambientale, dovrebbero essere individuati appositi criteri.

### **Zootecnia**

Il PdG rimanda la gestione delle attività zootecniche nel territorio della Riserva ad un “*Regolamento speciale delle attività zootecniche*” ma, ai sensi di legge, la materia deve essere ricompresa in quelle del Regolamento attuativo e, conseguentemente, va trattata nel PdG con indirizzi specifici.

## **Osservazioni generali sul Rapporto Ambientale**

Da ultimo si osserva che nel Rapporto Ambientale il contenuto necessario del Piano di Gestione, ovvero l'insieme delle previsioni che vanno a costituire il quadro di riferimento normativo per la



Riserva, inerenti la realizzazione di trasformazioni territoriali, dall'agricampeggio al cambio di destinazione d'uso degli edifici agricoli in residenziale e agriturismo, dalla creazione di nuovi impianti sportivi alle nuove piste ciclabili, dai nuovi ponti ed approdi, all'autorizzazione di campeggi ed attendamenti, ecc., non viene valutato dal punto di vista dell'impatto ambientale complessivo di tali misure. Pertanto occorre che nel Rapporto Ambientale si dia conto dell'effettiva offerta di servizi e dei relativi attuali livelli di fruizione, della richiesta di tali servizi e della percentuale di essa che rimanga, eventualmente, insoddisfatta, al fine di definire adeguatamente le soglie di sostenibilità degli interventi di valorizzazione della Riserva.

In disparte si osserva una questione di forma: il Regolamento attuativo non adotta un linguaggio aderente alle regole di redazione dei testi normativi - diverso da quello tecnico-gestionale del PdG; il riferimento è, innanzitutto, al rispetto della struttura formale caratteristica delle leggi (organizzazione in titoli, capi, sezioni, articoli, comma), e all'utilizzo del lessico normativo (citazioni di norme, impiego del tempo presente, elencazione e traduzione di abbreviazioni e acronimi, riporto delle definizioni di legge dei termini impiegati, ecc.).

GIARRATANO MARIA CARMELA  
MINISTERO DELL'AMBIENTE  
Direttore Generale  
23.10.2017 17:26:49 CEST



“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”